



COMUNE DI PLODIO

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 30

OGGETTO: Mantenimento delle quote di partecipazione nelle società pubbliche ai sensi dell'art. 3 comma 27 della legge n. 244/2007 – anno 2018.

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **23.10** nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi di legge.

Sono presenti i Signori:

BADANO	Gabriele	Sindaco	SI
BERGERO	Flavio	Vice Sindaco	SI
PELLEGRINO	Graziano	Assessore	SI

Partecipa il Dott. AGNELLI Sandro, Segretario Comunale.

Il sig. BADANO Gabriele, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Mantenimento delle quote di partecipazione nelle società pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007 – Anno 2018

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che: l'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, prescrive che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

CHE: l'art. 3, comma 28 della Legge 244/2007, in base al quale l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27

CHE: la Legge di Stabilità n. 190 del 29 dicembre 2014 (art. 1 c. 612 e seguenti) prevede che, entro il 31 marzo di ogni anno, i vertici di ogni amministrazione territoriale procedano ad adottare un piano di razionalizzazione delle società direttamente ed indirettamente partecipate;

RILEVATO: che gli obiettivi del Piano di Razionalizzazione sono quelli di procedere ad una riduzione delle società partecipate ed all'ottenimento di risparmi di spesa, risparmi che potranno derivare anche dall'introduzione di misure migliorative dell'efficienza delle partecipate mantenute dagli Enti ed in particolare:

- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie attività istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione
- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti
- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

VISTA: la precedente deliberazione G.C. n. 23 del 15/3/17 all'oggetto "Mantenimento delle quote di partecipazione nelle società pubbliche ai sensi art. 3 comma 27 Legge n. 244/2007 – anno 2017";

CONSIDERATO: che il Comune detiene quote in società da esso parzialmente partecipate aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, come risultante dalla scheda allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

RAVVISATA: pertanto l'opportunità, per le ragioni suesposte, di autorizzare il mantenimento delle attuali partecipazioni nelle predette società, sussistendone i presupposti ai sensi di legge;

DATO ATTO: che tale Piano dovrà essere trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Amministrazione interessata.

VISTO l'allegato piano di razionalizzazione delle società direttamente e indirettamente partecipate comprensivo di relazione tecnica, redatto ai sensi delle disposizioni dell'art. 1 c. 612 e segg. Della L. 190/2014;

PRESO ATTO della necessità di approvare il piano di razionalizzazione in questione;

DATO ATTO che con D.Lgs 19.08.16 n. 175 è stato approvato il Testo Unico sulle società partecipate che entrano in vigore dal 23.09.16;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 267/2000, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge di stabilità 2015 n. 190/2014;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

A voti unanimi, resi in forma palese

DELIBERA

1) Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di approvare per l'anno 2018 il piano di razionalizzazione delle società direttamente e indirettamente partecipate redatto ai sensi delle disposizioni

dell'art. 1 c. 612 e segg. della L. 190/2014 e allegato al presente provvedimento;

3) Di autorizzare il mantenimento delle attuali quote nelle predette società, in quanto svolgenti attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Comune e quindi conformi a quanto prescritto dall'art. 3, comma 27, della Legge 244/2007;

4) Di dare atto di non dovere procedere ai sensi dell'art. 3, comma 29, della L. 244/2007 a cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27, non sussistendone le condizioni;

5) Di approvare la Relazione del Sindaco sui risultati conseguiti;

6) Di trasmettere copia del presente atto alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

7) Di dare mandato all'Ufficio competente per la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Amministrazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33.

RELAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI

Nell'anno 2017 le Società partecipate del Comune di Plodio, di cui all'allegato prospetto, hanno effettuato la propria attività come da accordi e contratti.

Per la Società A.C.T.S. S.p.a il Comune non ha potestà effettive di organizzazione in virtù della quota di partecipazione decisa sulla base di criteri che tengono conto della realtà di ciascun ente e non per scelte decisionali autonome dei partecipanti. Non è ipotizzabile una dismissione societaria a meno di privare il territorio di servizi indispensabili quali il trasporto pubblico e piani di sviluppo economico del territorio.

La Società ATA S.p.a. è lo strumento operativo del Comune per assicurare il servizio di attività di raccolta e smaltimento rifiuti, recupero dei materiali e raccolta rifiuti solidi non pericolosi alla quale il Comune di Plodio ha provveduto ad affidare il servizio "in House"

Il Comune di Plodio nel corso del 2015 ha manifestato la volontà di aderire alla Società CIRA SrL di Dego, nell'ottica della gestione cosiddetta "in house" del servizio idrico integrato nell'ATO Centro Ovest 2 di cui alla Legge Regionale n. 1/2014 con atto consiliare n. 44 del 17/12/15. Nel corso del 2016, si è proceduto alla mappatura degli impianti idrici e fognari di proprietà comunale ed alla loro valutazione al fine del passaggio della gestione al CIRA che avverrà definitivamente nel corso del 2018. Pertanto la conferma del mantenimento delle quote societarie nel CIRA rispecchia la fondamentale necessità del Comune ed il suo interesse per la gestione del servizio idrico integrato del territorio comunale.

Plodio, li 29/3/18

Il Sindaco
(Badano Gabriele)

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ANNO 2017

1. Premessa

Dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del sindaco.

Tuttavia si ritiene di adottare la seguente procedura:

redazione del piano di razionalizzazione e sua pubblicazione nella sezione Trasparenza, da parte del Sindaco;

comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta utile;

adozione di eventuali provvedimenti attuativi del piano dell'organo competente che risulta essere il Consiglio comunale, ai sensi del richiamato art. 42 TUEL lettera e).

3. Attuazione

il piano operativo sarà attuato attraverso deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni. (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014),

ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

5. Le partecipazioni dell'ente

ACTS S.p.a.

Via Valletta S. Cristoforo 3R 17100 - SAVONA

Forma giuridica: Società per Azioni

Oggetto sociale: Assunzione e svolgimento di servizi di trasporto di qualunque genere e specie

Capitale sociale: € 4.276.802,88 interamente pubblico

% del Comune: 0,004%

Rappresentanti del comune: Nessuno

Partecipate di ACTS S.p.A.

TPL Linea S.r.l.

Via Valletta S. Cristoforo 3R 17100 - SAVONA

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata - Società di capitale

Oggetto sociale: Assunzione e svolgimento di servizi di trasporto di qualunque genere e specie

Capitale sociale: € 5.000.000,00 interamente pubblico

ACTS S.p.A. è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale del trasporto pubblico locale.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella Società. Fatti salvi gli obblighi di cui al comma 611 lettera b) Legge 690/2014.

Si da atto che non ricorrono le fattispecie di cui al comma 611 della legge n. 190 /2014 indicante i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione" lettere dalla a) alla d):

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

In relazione alla lettera e), sarà proposto nella competente sede assembleare di adottare misure utili al contenimento dei costi di funzionamento.

ATA SPA

Via Caravaggio - 17100 Savona

Forma giuridica: Società per Azioni

Oggetto sociale: (Gestione servizi di igiene ambientale)

Capitale sociale: € 120.000,00 interamente pubblico

% del Comune: 0,10%.

ATA S.p.A. è lo strumento operativo del comune per assicurare il servizio di attività di raccolta e smaltimento rifiuti, recupero dei materiali e raccolta rifiuti solidi non pericolosi, alla quale il Comune ha affidato "in house" il servizio. E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella Società, fatti salvi gli obblighi di cui al comma 611 lettera b) Legge 690/2014.

Si da atto che non ricorrono le fattispecie di cui al comma 611 della legge n. 190 /2014 indicante i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione" lettere dalla a) alla d):

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.
- In relazione alla lettera e), sarà proposto nella competente sede assembleare di adottare misure utili al contenimento dei costi di funzionamento.

C.I.R.A. srl

Sede : 17058 - Dego - località Piano 6/A

Forma giuridica – Società a responsabilità limitata

Gestione del servizio idrico- integrato così come previsto dal D.lgs. 152/2006

Capitale sociale 3.973.286,00

Valore posseduto dal Comune: €. 65,70 pari allo 0,0017% del capitale sociale

A tale società verrà affidata nel corso del 2018 "in house" la gestione del servizio idrico integrato del Comune di Plodio, facente parte dell'ATO Centro Ovest 2.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella Società, fatti salvi gli obblighi di cui al comma 611 lettera b) Legge 690/2014.

Si da atto che non ricorrono le fattispecie di cui al comma 611 della legge n. 190 /2014 indicante i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione" lettere dalla a) alla d):



- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.
- In relazione alla lettera e), sarà proposto nella competente sede assembleare di adottare misure utili al contenimento dei costi di funzionamento.

Plodio, 29/3/18

IL SINDACO
Badano Gabriele

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
BADANO Gabriele



IL SEGRETARIO COMUNALE
Agnelli Dr. Sandro




PARERI

Regolarità TECNICA: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE AREA DEMOGRAFICA : CHIAPASCO Marco

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA: CAVALLERO Gianni

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA E TRIBUTI: MARON Lucia



Regolarità CONTABILE: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA: MARON Lucia

Relazione di pubblicazione *104*

Il presente verbale di deliberazione è pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal

24.4.18

Per rimanervi affisso per 15 gg. consecutivi fino al *09.5.18*

PLODIO, addì *24.4.18*

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
ONICETO Maurizio



La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

PLODIO, addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Agnelli Dr. Sandro